

**REGOLAMENTO (UE) N. 438/2013 DELLA COMMISSIONE
del 13 maggio 2013**

che modifica e rettifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di determinati additivi alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e ne specifica le condizioni d'uso.

(2) Tale elenco può essere aggiornato in base alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari⁽²⁾ su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(3) L'elenco UE degli additivi alimentari è stato stabilito in base agli additivi alimentari autorizzati negli alimenti in conformità della direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sugli edulcoranti destinati a essere utilizzati nei prodotti alimentari⁽³⁾, della direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate a essere utilizzate nei prodotti alimentari⁽⁴⁾ e della direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti⁽⁵⁾, dopo che è stata esaminata la loro conformità agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1333/2008. Nell'elenco dell'Unione di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 gli additivi alimentari sono indicati in base alle categorie di alimenti cui possono essere aggiunti.

(4) A causa delle difficoltà incontrate durante il trasferimento degli additivi alimentari nel nuovo sistema di categorizzazione di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, sono stati introdotti alcuni errori che

occorre rettificare. In particolare, l'uso degli antiossidanti negli ortofrutticoli sbucciati, tagliati e sminuzzati deve essere limitato unicamente alla frutta e agli ortaggi preconfezionati, non trasformati, refrigerati e pronti per il consumo. L'uso di acido sorbico – sorbat, acido benzoico – benzoati e p-idrossibenzoati (E 200-219) deve continuare a essere autorizzato nei prodotti a base di carne trattata termicamente, mentre l'uso di natamicina (E 235) deve continuare a essere autorizzato negli insaccati salati a secco trattati termicamente. Occorre introdurre limiti massimi per l'utilizzo di curcumina (E 100) nel pesce e nei prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei, corrispondenti ai livelli previsti nella direttiva 94/36/CE. I limiti massimi per l'utilizzo di biossido di silicio – silicati (E 551–559) devono essere modificati in *quantum satis*, conformemente alla direttiva 95/2/CE e per l'utilizzo di biossido di silicio – silicati (E 551–553), conformemente al regolamento (UE) n. 380/2012 della Commissione, del 3 maggio 2012, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di utilizzo e i livelli di utilizzo degli additivi alimentari contenenti alluminio⁽⁶⁾.

(5) Sono necessarie precisazioni per quanto riguarda l'impiego degli additivi alimentari in determinate categorie di alimenti. Nella categoria di alimenti 13.1.4 «Altri alimenti per bambini nella prima infanzia» occorre fissare le condizioni d'uso degli additivi alimentari E 332 «Citrati di potassio» ed E 338 «Acido fosforico». Nella categoria di alimenti 14.2.6 «Bevande spiritose, quali definite dal regolamento (CE) n. 110/2008» l'uso dei coloranti alimentari non deve essere autorizzato nel Geist quale definito nell'allegato II, punto 17, del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio⁽⁷⁾. Occorre reintrodurre l'uso dei coloranti alimentari giallo di chinolina (E 104), giallo tramonto FCF/giallo arancio S (E 110) eponceau 4R, rosso cocciniglia A (E 124) in alcune bevande spiritose in quanto tale impiego non solleva preoccupazioni per la sicurezza dei bambini. È opportuno precisare che i caramelli (E 150a-d) possono essere utilizzati in tutti i prodotti appartenenti alla categoria di alimenti 14.2.7.1 «Vini aromatizzati».

(6) Di conseguenza, è opportuno rettificare, precisare e completare l'elenco UE degli additivi alimentari per includere tutti gli usi autorizzati e conformi agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1333/2008.

⁽¹⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 237 del 10.9.1994, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 119 del 4.5.2012, pag. 14.

⁽⁷⁾ GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

- (7) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») quando gli aggiornamenti in questione non hanno un potenziale effetto sulla salute umana. Poiché l'elenco dell'Unione è modificato per includere impieghi già autorizzati in conformità delle direttive 94/35/CE, 94/36/CE e 95/2/CE, si tratta di un aggiornamento che non può avere effetti sulla salute umana. Non è pertanto necessario chiedere il parere dell'Autorità.
- (8) Occorre pertanto modificare e rettificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimen-

tare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

L'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

1) nella categoria di alimenti 01.7.1 «Formaggio non stagionato, tranne i prodotti della categoria 16», la voce relativa al «Gruppo I» è sostituita dalla seguente:

«Gruppo I	Additivi		Tranne mozzarella»
-----------	----------	--	--------------------

«E 300	Acido ascorbico	quantum satis	Solo frutta e ortaggi preconfezionati, non trasformati, refrigerati e pronti per il consumo e patate preconfezionate non trasformate e sbucciate
E 301	Ascorbato di sodio	quantum satis	Solo frutta e ortaggi preconfezionati, non trasformati, refrigerati e pronti per il consumo e patate preconfezionate non trasformate e sbucciate
E 302	Ascorbato di calcio	quantum satis	Solo frutta e ortaggi preconfezionati, non trasformati, refrigerati e pronti per il consumo e patate preconfezionate non trasformate e sbucciate
E 330	Acido citrico	quantum satis	Solo frutta e ortaggi preconfezionati, non trasformati, refrigerati e pronti per il consumo e patate preconfezionate non trasformate e sbucciate
E 331	Citrati di sodio	quantum satis	Solo frutta e ortaggi preconfezionati, non trasformati, refrigerati e pronti per il consumo e patate preconfezionate non trasformate e sbucciate
E 332	Citrati di potassio	quantum satis	Solo frutta e ortaggi preconfezionati, non trasformati, refrigerati e pronti per il consumo e patate preconfezionate non trasformate e sbucciate
E 333	Citrati di calcio	quantum satis	Solo frutta e ortaggi preconfezionati, non trasformati, refrigerati e pronti per il consumo e patate preconfezionate non trasformate e sbucciate,

3) la categoria di alimenti 08.2.2 «Carne trasformata trattata termicamente» è così modificata:

a) dopo la voce concernente l'additivo alimentare E 200-203 «Acido sorbico – sorbati» è inserita la seguente voce relativa all'additivo alimentare E 200-219:

«E 200-219	Acido sorbico – sorbati, acido benzoico – benzoati; p-idrossibenzoati	quantum satis	(1) (2)	Solo trattamento superficiale di prodotti a base di carne essiccatà»
------------	---	---------------	---------	--

b) dopo la voce concernente l'additivo alimentare E 210-213 «Acido benzoico – benzoati» è inserita la seguente voce relativa all'additivo alimentare E 235:

«E 235	Natamicina	1	(8)	Insaccati (solo trattamento in superficie) salati a secco»
--------	------------	---	-----	--

c) dopo la nota a piè di pagina (7) è inserita la seguente nota a piè di pagina (8):

«(8): mg/dm² nella superficie (non presente a una profondità di 5 mm)»

4) la categoria di alimenti 09.2 «Pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei» è così modificata:

a) la voce relativa all'additivo alimentare E 100 «Curcumina» da utilizzare in pasta di pesce e crostacei è sostituita dalla seguente:

«E 100	Curcumina	100	(35)	Solo pasta di pesce e crostacei»
«E 100	Curcumina	100	(37)	Solo pesce affumicato»

c) le note a piè di pagina (35), (36) e (37) sono sostituite dalle seguenti:

«(35): Livello massimo per la singola sostanza o per la combinazione di E 100, E 102, E 120, E 122, E 142, E 151, E 160e, E 161b

(36): Livello massimo per la singola sostanza o per la combinazione di E 100, E 102, E 120, E 122, E 129, E 142, E 151, E 160e, E 161b

(37): Livello massimo per la singola sostanza o per la combinazione di E 100, E 102, E 120, E 151, E 160e»

5) la categoria di alimenti 13.1.4 «Altri alimenti per bambini nella prima infanzia» è così modificata:

a) le voci relative agli additivi alimentari E 331 «Citrati di sodio», E 332 «Citrati di potassio» ed E 338 «Acido fosforico» sono sostituite dalle seguenti:

«E 331	Citrati di sodio	2 000	(43)	
E 332	Citrati di potassio	quantum satis	(43)	
E 338	Acido fosforico		(1) (4) (44)»	

b) sono aggiunte le seguenti note a piè di pagina (43) e (44):

«(43): E 331 ed E 332 sono autorizzati singolarmente o in combinazione, conformemente ai limiti stabiliti dalle direttive 2006/141/CE, 2006/125/CE e 1999/21/CE

(44): Conformemente ai limiti stabiliti dalle direttive 2006/141/CE, 2006/125/CE e 1999/21/CE»

6) nella categoria di alimenti 13.1.5.2 «Alimenti dietetici a fini medici speciali per lattanti e bambini nella prima infanzia, quali definiti dalla direttiva 1999/21/CE», il testo della prima riga è sostituito dal seguente:

«Si applicano gli additivi delle categorie 13.1.2 e 13.1.3, tranne E 270, E 333 ed E 341».

7) la categoria di alimenti 14.2.6 «Bevande spiritose, quali definite dal regolamento (CE) n. 110/2008» è così modificata:

a) le voci concernenti gli additivi alimentari appartenenti al gruppo II e al gruppo III e gli additivi alimentari E 123 «Amaranto» ed E 150a-d «Caramelli» sono sostituite dalle seguenti:

«Gruppo II	Coloranti quantum satis	quantum satis	Tranne: bevande spiritose, quali definite all'articolo 5, paragrafo 1, e le denominazioni di vendita elencate nell'allegato II, paragrafi 1-14, del regolamento (CE) n. 110/2008 e acquaviti di (con il nome del frutto) ottenuti dalla macerazione e dalla distillazione, Geist (con il nome del frutto o della materia prima utilizzata), London gin, sambuca, maraschino, marasquino o maraskino e mistrà
Gruppo III	Coloranti con limite massimo combinato	200	Tranne: bevande spiritose, quali definite all'articolo 5, paragrafo 1, e le denominazioni di vendita elencate nell'allegato II, paragrafi 1-14, del regolamento (CE) n. 110/2008 e acquaviti di (con il nome del frutto) ottenuti dalla macerazione e dalla distillazione, Geist (con il nome del frutto o della materia prima utilizzata), London gin, sambuca, maraschino, marasquino o maraskino e mistrà
E 123	Amaranto	30	Tranne: bevande spiritose, quali definite all'articolo 5, paragrafo 1, e le denominazioni di vendita elencate nell'allegato II, paragrafi 1-14, del regolamento (CE) n. 110/2008 e acquaviti di (con il nome del frutto) ottenuti dalla macerazione e dalla distillazione, Geist (con il nome del frutto o della materia prima utilizzata), London gin, sambuca, maraschino, marasquino o maraskino e mistrà
E 150a-d	Caramelli	quantum satis	Tranne: acquaviti di frutta, acquaviti di (con il nome del frutto) ottenuti dalla macerazione e dalla distillazione, Geist (con il nome del frutto o della materia prima utilizzata), London gin, sambuca, maraschino, marasquino o maraskino e mistrà. Il whisky/whiskey può contenere solo E 150°».
«E 104	Giallo di chinolina	180	Tranne: bevande spiritose, quali definite all'articolo 5, paragrafo 1, e le denominazioni di vendita elencate nell'allegato II, paragrafi 1-14, del regolamento (CE) n. 110/2008 e acquaviti di (con il nome del frutto) ottenuti dalla macerazione e dalla distillazione, Geist (con il nome del frutto o della materia prima utilizzata), London gin, sambuca, maraschino, marasquino o maraskino e mistrà
E 110	Giallo tramonto giallo arancio S	FCF/ 100 (61)	Tranne: bevande spiritose, quali definite all'articolo 5, paragrafo 1, e le denominazioni di vendita elencate nell'allegato II, paragrafi 1-14, del regolamento (CE) n. 110/2008 e acquaviti di (con il nome del frutto) ottenuti dalla macerazione e dalla distillazione, Geist (con il nome del frutto o della materia prima utilizzata), London gin, sambuca, maraschino, marasquino o maraskino e mistrà

b) dopo la voce concernente il gruppo III sono inserite le seguenti voci relative agli additivi alimentari E 104 ed E 110:

c) dopo la voce concernente l'additivo alimentare E 123 «Amaranto» è inserita la seguente voce relativa all'additivo alimentare E 124:

	«E 124 Ponceau 4R, rosso cocci-	170	(61)	Tranne: bevande spiritose, quali definite all'articolo 5, paragrafo 1, e le denominazioni di vendita elencate nell'allegato II, paragrafi 1-14, del regolamento (CE) n. 110/2008 e acquaviti di (con il nome del frutto) ottenuti dalla macerazione e dalla distillazione, Geist (con il nome del frutto o della materia prima utilizzata), London gin, sambuca, maraschino, marasquino o maraskino e mistrà»
--	------------------------------------	-----	------	---

d) è aggiunta la seguente nota a piè di pagina (61):

“(61): La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III»

8) nella categoria di alimenti 14.2.7.1 «Vini aromatizzati» è soppressa la seguente voce relativa all'additivo alimentare E 150a-d «Caramelli»:

	«E 150a-d Caramelli	quantum satis	Solo americano, bitter vino»
--	------------------------	---------------	------------------------------

9) nella categoria di alimenti 17.1 «Integratori alimentari in forma solida, comprese capsule, compresse e simili, tranne le pastiglie da masticare» la voce relativa agli additivi alimentari E 551 – 559 «Biossido di silicio – silicati» è sostituita dalla seguente:

	«E 551 - 559 Biossido di silicio – silicati	quantum satis	Periodo di applicazione: fino al 31 gennaio 2014
	E 551 - 553 Biossido di silicio – silicati	quantum satis	Periodo di applicazione: a decorrere dal 1º febbraio 2014»

10) nella categoria di alimenti 17.2 «Integratori alimentari in forma liquida» la voce relativa agli additivi alimentari E 551-559 «Biossido di silicio – silicati» è sostituita dalla seguente:

	«E 551 - 559 Biossido di silicio – silicati	quantum satis	Periodo di applicazione: fino al 31 gennaio 2014
	E 551 - 553 Biossido di silicio – silicati	quantum satis	Periodo di applicazione: a decorrere dal 1º febbraio 2014»

11) nella categoria di alimenti 17.3 «Integratori alimentari sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare» la voce relativa agli additivi alimentari E 551-559 «Biossido di silicio – silicati» è sostituita dalla seguente:

	«E 551 - 559 Biossido di silicio – silicati	quantum satis	Periodo di applicazione: fino al 31 gennaio 2014
	E 551 - 553 Biossido di silicio – silicati	quantum satis	Periodo di applicazione: a decorrere dal 1º febbraio 2014»